

Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;">Servizio educativo in contesto domiciliare</p> <p>1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.</p> <p>2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.</p> <p>3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.</p> <p>4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.</p> <p>5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli</p> | <p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;">Servizio educativo in contesto domiciliare</p> <p>1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.</p> <p>2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.</p> <p><i>2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l'iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.</i></p> <p>3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.</p> <p>4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.</p> <p>5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato co-</p> |

| | |
|---|---|
| <p>altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.</p> <p>6. Abrogato.</p> | <p>munale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.</p> <p>6. Abrogato.</p> |
|---|---|